



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 431/16/CONS**

**RINNOVO  
AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE  
DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ  
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.  
(Programma “NICKELODEON”)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva n. 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, *relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 308/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 347/04/CONS, del 27 ottobre 2004, con la quale la società Viacom Networks Italia Ltd. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “NICKELODEON”;

VISTA la delibera n. 463/10/CONS, del 9 settembre 2010, con la quale è stato autorizzato il rinnovo dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato “NICKELODEON”;

VISTA la delibera n. 12/12/CONS, dell’11 gennaio 2012, con la quale l’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “NICKELODEON” è stata volturata in favore della società Viacom Media Networks (Europe) Ltd.;

VISTA la delibera n. 309/12/CONS, del 5 giugno 2012, con la quale l’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“NICKELODEON” è stata volturata in favore della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Europa n. 5, con istanza in data 27 luglio 2016 (prot. n. 41837), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla diffusione via satellite, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, del programma televisivo denominato “NICKELODEON”, rilasciata in data 27 ottobre 2004, con delibera n. 347/04/CONS e già rinnovata, una prima volta, in data 9 settembre 2010 con delibera n. 463/10/CONS;

2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, completa dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti, la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È rinnovata alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Europa n. 5, l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “NICKELODEON”, rilasciata originariamente con la delibera n. 347/04/CONS del 27 ottobre 2004, e rinnovata, una prima volta, con la delibera n. 463/10/CONS del 9 settembre 2010, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 347/04/CONS del 27 ottobre 2004.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 27 ottobre 2016, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

4. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ALLEGATO**

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite  
di cui alla delibera n. 431/16/CONS del 30 settembre 2016**

*(omissis)*